



**TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ**

Seconda Sottosezione CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **2126/2019** promossa da:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

OPPONENTI

contro

**INTESA SANPAOLO SPA**

OPPOSTO

Il Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 8.01.2020,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

rilevato, con riferimento alla produzione documentale effettuata da parte opposta in udienza, che il regime di preclusioni assertive ed istruttorie che caratterizza il giudizio civile di cognizione deve ritenersi inteso non solo nell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo (cfr. anche di recente Cass. n. 16800 del 26.06.2018);  
rilevato che nel processo civile sono previsti termini perentori per le articolazioni istruttorie ed in particolare l'art. 183, comma 6, numero 2, c.p.c. prevede il termine per le produzioni documentali; il maturare della preclusione comporta la decadenza dall'attività processuale;  
rilevato che la produzione documentale di parte opposta all'udienza è pertanto ammissibile, stante il mancato maturare della preclusione istruttoria; a tal proposito si rileva che la parte deve provvedere al deposito in telematico degli estratti conto, unitamente alle memorie istruttorie;  
vista la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione formulata da parte opposta, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in relazione al decreto ingiuntivo n. 536/2019;  
rilevato che la regola generale, mancando prova scritta, è quella della provvisoria esecuzione e che il parametro che deve essere adottato in questa sede, al fine di concedere o non concedere la provvisoria esecuzione, è quello della liquidità della opposizione stessa, cioè della presenza o meno di prova scritta o di pronta soluzione;  
rilevato che tale prova manca, nel caso di specie; infatti, le argomentazioni di parte opponente, che comunque andranno meglio risolte all'esito dell'eventuale istruttoria con la sentenza finale, non appaiono allo stato dirimenti;  
rilevato, innanzitutto, che la garanzia prestata dagli odierni opposenti, deve correttamente qualificarsi come contratto autonomo di garanzia (cfr. doc. n. 12 monitoraggio si vedano i relativi artt. 7 dei regolamenti contrattuali del 07.08.2003 e del 01.08.2005) con conseguente impossibilità per gli stessi di opporre eccezioni diverse dall'*exceptio doli generalis*, che per costante orientamento



della giurisprudenza viene integrata da questioni circa la nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative (cfr. Cass. n. 20397 del 25.08.2017);  
dato atto, preliminarmente, che l'attuale competenza funzionale delle Sezioni Specializzate Imprese (l. n. 27/2012 e d.lgs. n. 3/2017) a pronunciarsi in ordine alle azioni di nullità promosse per la violazione della normativa antitrust *ex art. 33 l. 287/1990* non incide sulla competenza funzionale di questo giudice a conoscere dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e sul connesso potere/dovere di pronunciarsi sia in ordine alla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione avanzata dall'opposta ai sensi dell'art. 648 c.p.c. sia in ordine alla richiesta di sospensione *ex art. 649 c.p.c.* della medesima provvisoria esecuzione;  
rilevato, innanzitutto, quanto alla eccezione di nullità del contratto di fideiussione, che l'opponente si è limitato a richiamare la pronuncia della Cassazione n. 29810/2017 e il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.05.2005; a tal proposito si precisa che anche se la predetta pronuncia non si esprime sulla natura e portata della nullità derivata (nullità totale o nullità parziale) del contratto a valle, si ritiene di aderire a quell'orientamento che ritiene che tale nullità si attinga a nullità parziale, e ciò sia in quanto regola generale dell'art. 1419 c.c., sia perché l'istruttoria della Banca d'Italia ha avuto ad oggetto le singole clausole del modello di fideiussione omnibus ABI ("*...talune clausole, contenenti per il fideiussore oneri diversi da quelli derivanti dalla disciplina ordinaria...*") e non l'intero schema negoziale (cfr. Tribunale di Bologna del 4.10.2018, est. dott.ssa Drudi); ciò peraltro ha di recente trovato l'avallo della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 24044 del 26.09.2019);  
rilevato che allo stato parte opponente non ha fornito alcuna prova e neppure allegato specificamente l'incidenza negativa delle clausole ritenute dalla Banca d'Italia lesive della concorrenza, contenute nei contratti di fideiussione stipulati in data 07.08.2003 e 01.08.2005 tra le parti, né che le parti non avrebbero dato corso al negozio fideiussorio in assenza delle clausole colpite da nullità; ciò allo stato appare del tutto implausibile;  
rilevato altresì, che alla luce di quanto appena esposto parimenti esile allo stato risulta la doglianza di decadenza dall'obbligazione fideiussoria formulata da parte opponente, in quanto le garanzie personali prestate dagli odierni oppositori contengono in particolare la clausola di rinuncia al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c.;  
rilevato, altresì, che le doglianze formulate da parte opponente in relazione all'erronea quantificazione del debito della ██████████ nei confronti della banca non possono essere in gran parte legittimamente sollevate dai garanti autonomi; a tal proposito si rileva che unicamente l'eccezione circa l'illegittima capitalizzazione degli interessi secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. n. 371 del 10.01.2018), pare rientrare nell'ambito dell'*exceptio doli* in quanto più in generale l'anatocismo rientrerebbe, al pari dell'usura originaria, tra le norme imperative che danno luogo a nullità; tale eccezione allo stato, peraltro, appare alquanto generica e priva di adeguati indici probatori in merito alla propria fondatezza;  
rilevato, inoltre, che parimenti la doglianza relativa al recesso dei soci ██████████ e ██████████ dalla società che ha concesso fideiussione *omnibus* a favore della banca, in forza dell'applicabilità dell'art. 2290 c.c., allo stato non appare dirimente stante l'espressa sottoscrizione anche di questi oppositori personalmente è apposta sui contratti autonomi di garanzia in atti (cfr. doc. n. 12 monitorio);  
rilevato, invece, che dagli atti processuali allo stato emergono dati probanti la fondatezza delle pretese creditorie dell'opposta, che ha prodotto il contratto di apertura dei rapporti bancari sottoscritti dai clienti (cfr. doc. n. 3 e da 5 a 11 monitorio), nonché quanto al contratto di conto corrente n. 2448, già n. 740/61, ha altresì prodotto la serie degli estratti conto completa;  
ritenuti, dunque, sussistenti i presupposti per concedere la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo opposto;  
rilevato, infine, che la causa deve essere sottoposta a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 *bis*, d.lgs. n. 28/2010 e che non vi è in atti la prova dell'assolvimento di tale condizione di procedibilità della domanda;



vista la richiesta di parte opponente di concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.;

1. CONCEDE provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto n. 536/2019.

2. ASSEGNA termine di giorni quindici a parte opponente per depositare la domanda di mediazione dinnanzi ad un organismo scelto dalla parte, avuto riguardo ai criteri dell'art. 4, comma 1, del d. lgs. n. 28 del 4.03.2010.

3. AVVISA le parti che il mancato avvio del procedimento di mediazione obbligatoria comporterà l'improcedibilità definitiva di questa opposizione e che in tal caso il decreto ingiuntivo diventerà definitivo ed irrevocabile.

4. AVVISA che, in caso di improcedibilità definitiva della opposizione, le spese dell'opposizione stessa resteranno regolate dalle norme di legge (art. 310, ult. comma, c.p.c.), mentre le spese del monitoraggio resteranno definitivamente fissate in decreto.

5. ASSEGNA alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, numeri 1, 2 e 3 c.p.c. che decorreranno dal giorno 15.06.2020, come se la prima udienza si fosse svolta ivi (tale giorno non si computa, dunque, in primo termine di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.).

6. AUTORIZZA la produzione documentale di parte opposta ed INVITA la stessa al deposito telematico degli estratti conto prodotti, unitamente al deposito delle memorie istruttorie.

6. FISSA per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova l'udienza del **12 novembre 2020** ore **10,30**.

Si comunichi.

Forlì, 10 gennaio 2020

Il Giudice  
dott.ssa Giorgia Sartoni

